



Oggetto: GARA IN ESCLUSIVA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE STRYKER, ALSA E DORNIER DI PROPRIETA' DELL'ASST VALTELLINA E ALTO LARIO.
CIG 7065537993

Spett.le

MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA

TITOLARIO 01.06.03

PREFAZIONE

Per l'espletamento della presente gara l'ASST Valtellina e Alto Lario, si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia SinTel, accessibile all'indirizzo <https://www.sintel.regione.lombardia.it> dove sono specificate le modalità di registrazione e qualificazione degli operatori economici al suddetto Sistema (<https://www.sintel.regione.lombardia.it/portal/portal/fwep/registrazione/>).

In particolare le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti "Modalità di utilizzo della piattaforma SinTel" e "Manuale operativo utente fornitore", scaricabili dal suddetto sito internet.

La procedura di gara verrà esperita in conformità all'attuale normativa vigente:

D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

Legge 27/12/2006 n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007),

D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 - "Codice dell'Amministrazione digitale",

D.P.R. 04/04/2002 n. 101 - Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi,

Legge Regionale Lombardia 28/12/2007 n. 33 - Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della Legge Regionale 31 marzo 1978, n.34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione),

Legge Regionale Lombardia 19/05/1997 n. 14 - Disciplina dell'attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria,



Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte che non è stata abrogata dal D.lgs 50/2016, norme rimaste in vigore;

Regolamento di Attuazione in ordine agli acquisti di beni e servizi in economia di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 189 del 14.04.2016.

Per poter partecipare alla presente procedura, i fornitori dovranno provvedere a registrarsi alla suddetta piattaforma tramite il form online raggiungibile alla pagina <https://www.sintel.regione.lombardia.it/portal/portal/fwep/registrazione/>.

Al termine di questo primo passaggio, la Piattaforma invierà direttamente all'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto della registrazione le chiavi di accesso al sistema (login e password), che serviranno sia per identificarsi al sistema stesso che per le successive operazioni di gara.

Ottenuto l'accesso alla piattaforma, le Imprese interessate dovranno inoltrare domanda di abilitazione secondo quanto indicato all'art. 4 del documento “Modalità di utilizzo della piattaforma Sintel”, allegando al primo accesso alla piattaforma il documento “Abilitazione fornitori” firmato digitalmente. Una volta ottenuta l'abilitazione, potranno procedere con la qualificazione per le categorie merceologiche desiderate presso l'ASST Valtellina e Alto Lario sita in Via Stelvio n. 25 – 23100 SONDRIO P.IVA 00988090148.

Il presente invito contiene le indicazioni riguardanti le tempistiche della presente procedura nonché il link al sito della piattaforma Sintel. In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale e di ordine tecnico, e dell'offerta economica dell'impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma Sintel. Ai fini della valida partecipazione alla procedura l'impresa concorrente dovrà firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma Sintel contenente l'offerta in tutte le sue parti, come sopra indicate.

Le imprese che partecipano alla gara dovranno presentare la propria offerta, con gli allegati richiesti, entro e non oltre il termine perentorio indicato dalla piattaforma SinTel.

L'Azienda avrà la facoltà di sospendere, rinviare o annullare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l'offerta. La sospensione, il rinvio o l'annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dalle Ditte concorrenti.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di annullare la procedura, qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma Sintel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara.

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma SinTel e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde: **800 116 738**, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 sabato dalle 8.00 alle 14.00.

DISCIPLINARE DI GARA

Si comunica che l'ASST Valtellina e Alto Lario intende concludere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara- ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” il contratto relativo alla fornitura in esclusiva del **SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI STRYKER, DORNIER ED ALSA** per il periodo di 36 mesi a decorrere dal 1° maggio 2017.



Il valore a base d'asta annuo è pari ad € **125.000,00 Iva esclusa**, così suddiviso:
€ 110.000,00 Iva esclusa/anno per assistenza e manutenzione apparecchiature in elenco,
€ 15.000,00 Iva esclusa/anno per parco ottiche Stryker in elenco.

Il valore triennale a base d'asta è pari ad € **375.000,00 Iva esclusa**.

Requisiti tecnici di partecipazione:

- 1) La ditta deve presentare dichiarazione della casa produttrice di autorizzazione all'assistenza o manutenzione sulle apparecchiature facenti parte dell'appalto. In alternativa la ditta deve dichiarare e presentare a richiesta apposite certificazioni di aver sostenuto corsi specifici relativi alla formazione per assistenza e manutenzione sulle apparecchiature facenti parte della gara.
- 2) La ditta deve presentare elenco dei muletti originali disponibili per le sostituzioni con dichiarazione relativa in caso di caratteristi lievemente diverse per modello di compatibilità con le apparecchiature in uso.

La fornitura sarà regolata dalle prescrizioni riportate nel capitolato speciale d'oneri e dalle seguenti condizioni:

DOCUMENTAZIONE RESA DISPONIBILE DALL' ASST

L'ASST, per la presente procedura di gara, allega al portale Sintel la seguente documentazione:

lettera di invito,
capitolato d'oneri,
allegati dal 2 al 6 (privacy),
patto d'integrità,
elenco apparecchiature presenti presso l'ASST.

DOCUMENTAZIONE DA INOLTRE SUL PORTALE SINTEL

Per prender parte alla presente procedura di gara, le imprese dovranno fornire, la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- 1) dichiarazione di accettazione di tutta la documentazione di gara;
- 2) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 come modificata con D.L. 187/10, si richiedono gli estremi identificativi dei c/c dedicati nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- 3) allegati dal 2 al 6 (privacy);
- 4) pagamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta, ovvero € **7.500,00 Iva esclusa**;
- 5) pagamento di € 35,00 del CIG **7065537993**;

DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- 7) descrizione del servizio di assistenza e manutenzione;
- 8) dichiarazione di esclusività;
- 9) accettazione integrale di quanto riportato nel capitolato d'oneri e nel capitolato tecnico,
- 10) dichiarazione di possesso dei requisiti tecnici richiesti ai punti 1 e 2 sopra citati.



Si precisa che nella documentazione amministrativa e tecnica NON dovrà esserci alcun riferimento ai prezzi offerti.

OFFERTA ECONOMICA

Il prezzo a base d'asta/annuo non superabile è pari ad € 125.000,00 Iva esclusa.

Il prezzo a base d'asta per 36 mesi non superabile è pari ad € 375.000,00 Iva esclusa.

Seguendo lo schema allegato che descrive le categorie di apparecchiature oggetto del contratto, per ciascuna "classe" dovrà essere riportato nella casella a fianco l'importo del canone annuale di manutenzione al fine di poter adeguare il canone stesso in funzione delle dismissioni o eventuali nuove acquisizioni.

Inoltre l'eventuale adeguamento del canone sarà semestrale e a seguito di contraddittorio fra le parti.

ESAME DELLE OFFERTE

L'esame delle offerte verrà effettuato nel seguente modo.

A. Esame delle dichiarazioni di carattere amministrativo. In caso di riscontro positivo si procederà ad esaminare la documentazione tecnica.

B. Esame della documentazione tecnica presentata e verifica della conformità dei prodotti in ordine alle specifiche tecniche richieste;

C. Successivamente, se l'offerta viene ritenuta idonea si procederà all'esame delle offerte economiche.

L'offerta presentata sarà immediatamente impegnativa per la Ditta concorrente, mentre l'impegno di questa Azienda sarà subordinato all'adozione di apposito provvedimento di aggiudicazione nonché ad avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause ostative.

E' comunque fatto salvo, da parte di questa Azienda, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca), che potrà essere adottato, a proprio insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.

Ogni decisione circa l'aggiudicazione della fornitura, o annullamento della ricerca di mercato, è riservata all'Azienda e pertanto il presente invito non impegna l'Amministrazione stessa, che è quindi libera di aggiudicare o meno.

La valutazione tecnica di idoneità verrà effettuata sulla base della documentazione tecnica e delle relazioni tecniche trasmesse.

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione e/o conveniente sotto il profilo tecnico-economico l'offerta risultata aggiudicataria o qualora ritenga di non aver raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico.



AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura in oggetto del presente invito verrà effettuata ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 a favore del prezzo più basso previa idoneità.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle soluzioni proposte venga ritenuta, a suo insindacabile giudizio, rispondente alle aspettative.

L'Azienda si riserva altresì, la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, accertata la rispondenza a quanto richiesto e ritenuto la medesima economicamente vantaggiosa.

La documentazione allegata presentata resterà di proprietà dell'Azienda.

Il Direttore
UOC APPROVVIGIONAMENTI
Dott. Renato Paroli



Il responsabile del procedimento: Dott. Renato Paroli

Il responsabile della pratica: Elisa Fogagnoli e mail elisa.fogagnoli@asst-val.it



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

GARA IN ESCLUSIVA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI STRYKER, DORNIER ED ALSA DI PROPRIETA' DELL'ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente capitolato speciale disciplina il servizio di assistenza e di manutenzione di apparecchiature elettromedicali di proprietà Stryker, Dornier ed Alsa.

Il valore a base d'asta annuo è pari ad € 125.000, 00 Iva esclusa, così suddiviso:

€ 110.000,00 Iva esclusa/anno per assistenza e manutenzione apparecchiature in elenco,

€ 15.000,00 Iva esclusa/anno per parco ottiche Stryker in elenco.

Il valore triennale a base d'asta è pari ad € 375.000,00 Iva esclusa.

Il contratto in oggetto verrà stipulato dall'ASST di seguito indicata "Azienda".

Seguendo lo schema allegato che descrive le categorie di apparecchiature oggetto del contratto, per ciascuna "classe" dovrà essere riportato nella casella a fianco l'importo del canone annuale di manutenzione al fine di poter adeguare il canone stesso in funzione delle dismissioni o eventuali nuove acquisizioni.

ART. 2 - FORMA DELLA GARA

La presente procedura di gara viene gestita ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

L'aggiudicazione della fornitura in oggetto del presente invito verrà effettuata ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 a favore del prezzo più basso previa idoneità.

ART. 3 - DURATA DELLA GARA

Il contratto del servizio di assistenza e di manutenzione avrà la durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dal 01/05/2017.

ART. 4 – CONDIZIONI CONTRATTUALI

Mida Tecnologia Medica Spa, quale rivenditore esclusivista delle apparecchiature commercializzate, dovrà fornire un servizio di assistenza tecnica e di manutenzione basato sui seguenti parametri:

*Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario
Via Stelvio,25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148*

ASST Valtellina e Alto Lario

- possesso di protocolli e della modulistica stabiliti dal fabbricante per l'effettuazione di tali operazioni,
- personale tecnico specializzato,
- utilizzo di parti di ricambio originali o approvati dal produttore,
- aggiornamento costante sulle evoluzioni delle apparecchiature stesse,
- utilizzo di tutti gli strumenti idonei indicati dalla casa madre per effettuare ogni operazione.

Il servizio di assistenza e di manutenzione correttiva sui sistemi per endoscopia rigida originale STRYKER dovrà svolgersi nel modo seguente:

- Riparazione e sostituzione di tutto il parco ottico in dotazione secondo il principio di repair exchange (salvo incuria o utilizzo non conforme alle indicazioni o modalità d'uso) per un massimo di 17 (diciassette) ottiche l'anno;
- Utilizzo di materiale di consumo originale o brevettato STRYKER.

ART. 5 – INTERVENTI E VISITE

Il servizio di assistenza e di manutenzione dovrà svolgersi nel modo seguente:

INTERVENTI SVOLTI: presso l'ASST;

VISITE PROGRAMMATE: n. 2 visite di manutenzione preventiva per anno, con cadenza semestrale da definirsi con l'ASST;

INTERVENTI SU CHIAMATA: illimitati.

Durante le visite su tutte le apparecchiature dovranno essere effettuate le seguenti operazioni:

- disassemblaggio,
- pulizia interna,
- revisione generale,
- sostituzione di eventuali parti di ricambio danneggiate o usurate,
- lubrificazione delle parti in movimento,
- eventuale ripristino di contatti elettrici,
- riassemblaggio,
- prove di funzionamento,
- pulizia esterna,
- collaudo finale.

LUOGHI E TEMPI: dovrà essere garantito un intervento tempestivo entro e non oltre le 24 ore dalla richiesta telefonica.

ART. 6 - APPARECCHIATURA SOSTITUTIVA

Nel caso in cui non sia possibile ripristinare la funzionalità dell'apparecchiatura entro le 24 ore dalla chiamata da parte della stazione appaltante, la società aggiudicataria dovrà fornire un'attrezzatura analoga a quella di proprietà dell'Ente, che resterà in prestito d'uso fino a

ASST Valtellina e Alto Lario

riparazione eseguita (analoga si intende attrezzatura originale della stessa casa produttrice con caratteristiche di compatibilità con le altre apparecchiature).

La fornitura dell'apparecchio sostitutivo dovrà avvenire entro 24 ore consecutive dalla dichiarazione di non riparabilità immediata (48 ore dalla chiamata per il guasto).

Inoltre, in caso di fuori uso di una delle apparecchiature oggetto del contratto di manutenzione (apparecchiature obsolete o parti di ricambio non più reperibili), la società appaltatrice dovrà fornire un'apparecchiatura analoga alla precedente e senza alcun onere sino al momento in cui l'ASST Valtellina e Alto Lario avrà deciso di acquistare l'apparecchiatura nuova.

ART. 7 – VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA

In conformità alle norme EN ISO 9002 verranno inoltre effettuate per ogni apparecchiatura e durante ogni visita le seguenti prove elettriche , con cadenza annuale:

- controlli di sicurezza elettrica delle apparecchiature in accordo con la norma CEI – 62 – 5, per i quali verrà rilasciato un verbale con le seguenti indicazioni:
 - i dati identificativi dell'apparecchiatura,
 - i risultati delle prove con riferimento alle norme ottemperate,
 - nome e cognome corredati da firma leggibile del tecnico che esegue la prova,
 - riferimento metrologico se necessario,
 - esito della verifica.

Dovranno inoltre essere effettuate, con cadenza annuale, le verifiche funzionali particolari previste dalle norme tecniche specifiche per le apparecchiature quali elettrobisturi, laser, ecc.....

ART. 8 – PENALITA'

Qualora non venga rispettato il tempestivo intervento entro le 24 ore consecutive dalla chiamata o qualora la ditta aggiudicataria non fornisca l'apparecchiatura sostitutiva richiesta e menzionata nell'art. 5 del presente capitolato, verrà applicata una penale pari ad € 500,00 Iva esclusa (cinquecento,00) al giorno.

In caso di ritardo negli interventi o non messa a disposizione di apparecchio sostitutivo, l'ASST potrà provvedere altrimenti addebitando i relativi costi alla ditta aggiudicataria del servizio.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ASST potrà procedere di diritto (ipso iure) ex articolo 1456 C.C. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, la continuità del servizio nei seguenti casi:

- X. interruzione del servizio;
- Δ. reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento in materia di igiene e sanità;
- E. gravi violazioni delle clausole contrattuali;
- Φ. cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva di ASST;
- Γ. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati nell'atto dispositivo;

ASST Valtellina e Alto Lario

H. in caso di sub appalto non autorizzato.

I. In caso di tre contestazioni formalizzate

In ognuna delle ipotesi sopra previste, ASST non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti dalle fatture in pagamento e/o dalla cauzione prestata.

In caso di risoluzione contrattuale l'ASST provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.

ART. 10 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCURSUALI

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Aggiudicatario, ASST, a suo insindacabile giudizio, avrà diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto di ASST di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle eventuali maggiori spese conseguenti alla cessione della servizio.

ART. 11 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Azienda avrà la facoltà di sospendere la liquidazione delle fatture ed i pagamenti al somministrante che, diffidato o dichiarato in contravvenzione, persista nella violazione degli obblighi contrattuali. La determinazione dell'ordine cautelativo dianzi espressa potrà essere attuata senza l'adozione di alcuna formalità. Ciò nonostante in nessun caso il somministrante potrà ritenersi esonerato dagli obblighi contrattuali.

ART. 12 – PAGAMENTI

Il somministrante dovrà presentare una fattura per ogni ordinazione, riportando sulla stessa il numero dell'ordinativo.

L'ASST, eseguita la liquidazione, farà luogo ai pagamenti a mezzo mandato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede la data di ricezione apposta dall'ufficio Protocollo dell'ASST).

La fatturazione sarà trimestrale posticipata.

In caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti interessi legali nella misura di 2 punti percentuali oltre il TUR, fatto salvo diversi accordi, a decorrere dal giorno dalla data del termine per il pagamento della fattura.

La ditta deve espressamente dichiarare l'accettazione del tasso di interesse debitore.

In adempimento all. art. 3 della Legge 136/2010 e del D.L. 187/2010:

ASST Valtellina e Alto Lario

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
[..3..]
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16.01.2003, il codice unico di progetto (CUP).
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena NULLITA' ASSOLUTA, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio.
- 9-bis Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ASST Valtellina e Alto Lario

con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio.

ART. 13 - GARANZIE PER DANNI A COSE E PERSONE

L'Aggiudicatario è responsabile delle inosservanze al Capitolato Speciale, nonché del comportamento dei propri dipendenti o collaboratori, anche esterni nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e sarà considerato sempre direttamente responsabile della totalità dei danni accertati a persone o a cose che, a giudizio dell'Azienda risultasse causati dal personale dell'aggiudicatario medesimo.

L'aggiudicatario dovrà sempre provvedere, senza indugio, e a proprie spese, alla riparazione e sostituzione degli oggetti o delle loro parti danneggiate, in caso contrario, previa lettera di notifica, l'Azienda si riserva la facoltà di trattenere dal deposito cauzionale o dai crediti vantati dall'aggiudicatario un importo pari alla quantificazione del danno subito.

L'Azienda appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni, o altro, che, per qualsiasi causa, dovessero accadere all'aggiudicatario ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, convenendosi, a tal riguardo, che qualsiasi eventuale onere sia da intendersi compensato nel corrispettivo del contratto.

L'aggiudicatario è altresì responsabile del buon andamento dell'appalto affidatogli e delle passività di cui la stazione appaltante dovesse incorrere, per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente all'aggiudicatario ed al suo personale dipendente.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto derivante dall'aggiudicazione della gara oggetto del presente capitolato non potrà essere ceduto dall'aggiudicatario e ad una ditta terza se non previa richiesta scritta e conseguente autorizzazione da parte della stazione appaltante.

E' libera facoltà insindacabile da parte dell' Azienda appaltante, accogliere o meno la richiesta di cessione del contratto da parte dell'aggiudicatario.

In caso di diniego motivato della cessione del contratto da parte della stazione appaltante, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni eventuale contestazione in merito ai motivi del diniego.

ART. 15 – CESSIONE DEI CREDITI

Per quanto non disposto dalle vigenti normative per le cessioni di credito a favore di Enti pubblici, tali cessioni, in merito alla gara in oggetto del presente capitolato, possono avvenire solo dietro preventivo assenso scritto dell'Azienda. Il creditore pertanto deve notificare all'Azienda l'atto di cessione redatto in forma pubblica in originale o copia autenticata.

La cessione può avvenire solamente pro soluto e non pro solvendo. Pertanto, l'Azienda non

ASST Valtellina e Alto Lario

possono essere chiamate, dalla cessionaria, a rispondere di pagamenti effettuati anteriormente alla data di comunicazione della predetta adesione.

Art. 16 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita' di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione e' indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per

cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso

l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo' richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo' essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ASST Valtellina e Alto Lario

La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e' automatico, senza necessita' di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.

Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi.

L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e' stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e' pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle

somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita' avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori e' altresì

obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del

ASST Valtellina e Alto Lario

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese".

E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti

direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Sondrio sarà competente a dirimere le controversie insorte all'esecuzione del contratto, indipendentemente da eventuali clausole inserite su corrispondenza o su documenti contabili dell'aggiudicatario.

In ordine alle controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, ciascuna delle parti può richiedere il giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri designati uno per ciascuna delle parti ed il terzo arbitro in funzione di Presidente designato concordemente. Difettando tale designazione congiunta l'arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Sondrio.

ART. 18 - CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE

In riferimento all'art. 1, c. 1 e 13 L. 135 del 07/08/2012, le ASST hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione non inferiore a 15 gg e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa o da ARCA per i prodotti oggetto della presente procedura siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, c. 3 L. 488/1999.

La stazione appaltante si riserva di chiedere la rinegoziazione dei prezzi qualora i prezzi medi regionali risultassero inferiori a quelli aggiudicati.

Art. 19- RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto da questo Capitolato e dagli atti di gara valgono il contratto collettivo nazionale di categoria e quello integrativo provinciale in materia, riferito ai luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio.

ASST Valtellina e Alto Lario

Si fa inoltre espresso richiamo al regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato, ed in particolare il D. Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE F.F.
UOC INGEGNERIA CLINICA
ING. CLAUDIO CECCHINI



PRESIDIO DI SONDRIO

AMBULATORIO SEGA GESSI E PRONTO SOCCORSO

DESCRIZIONE ARTICOLO	CODICE	MATRICOLA
SEGAGESSI	941-000-000	.0316701183
SEGAGESSI	941-000-000	.0303700703
BIDONE ASPIRATORE	996-000-000	.0304101913
BIDONE ASPIRATORE	996-000-000	.0304101953
ELETTROBISTURI ALSA	B-600	1023

SALAGESSI DEGENZA

SEGAGESSI	941-000-000	.01048532
SEGAGESSI	941-000-000	.04112305
BIDONE ASPIRATORE	996-000-000	.01073206
BIDONE ASPIRATORE	996-000-000	.04070021

BLOCCO OPERATORIO DI CHIRURGIA

DESCRIZIONE ARTICOLO	CODICE	MATRICOLA
FONTE DI LUCE X8000	220-200-000	.07E028814
VIDEOCAMERA COMPLETA	1188-010-000	.08B015104
POMPA LAPAROSCOPICA	P-102	.0504CE514
CARRELLO STRYKER CORE	ST-4	127151
INSUFLATORE	620-040-516	.0703CE569
CARRELLO MECCANOTTICA	NO CODE	S.M.
VIDEOCAMERA COMPLETA	1088-010-000	06A010254
INSUFLATORE	40 LITRI	0509CE375

BLOCCO OPERATORIO DI ORTOPEDIA

DESCRIZIONE ARTICOLO	CODICE	MATRICOLA
CARICABATTERIE	6110-120-000	.0708700923
PRECISION SAW	6209-000-000	.0707111723
PRECISION SAW	6209-000-000	.0734007813
VIDEOCAMERA COMPLETA	688-010-000	.04C039274
ELETTROBISTURI ALSA	B-600	1215
ELETTROBISTURI ALSA	B-600	554
ASPIRATORE ALSA	4-T	5038
ASPIRATORE ALSA	4-T	5039
CARICABATTERIE PER CASCHI	400-655-01	.0733704273
FONTE LUCE X8000	220-200-000	.07E027334
ACQUISITORE IMMAG.SDC HD	240-050-888	.07D002894
SERFAS ENERGY	279-000-000	.06G030944
SERFAS ENERGY	279-000-000	.08B042834
SEGA SAGITTALE EHD	296-098-000	.0400501423
PERFORATORE EHD	296-092-000	.01020063
SEGA SAGITTALE EHD	296-098-000	.01050283
SEGA SAGITTALE EHD	296-098-000	.0216803303
SEGA SAGITTALE EHD	296-098-000	.0400801393

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO, VIA STELVIO 25, 23100 SONDRIO
ELENCO APPARECCHIATURE

CENTRALINA EHD	296-210-000	.02010313
VIDEOCAMERA COMPLETA	1088-010-000	.06A011964
SHAVER FORMULA	375-701-500	.07L030214
SHAVER FORMULA	375-701-500	.07A062844
SHAVER FORMULA	375-701-500	.07C018464
SHAVER FORMULA	375-701-500	.07A013354
SHAVER FORMULA	375-701-500	.07C038452
CENTRALINA CORE	5400-050-000	.0629000323
CENTRALINA CORE	5400-050-000	.0628700443
VIDEOCAMERA COMPLETA	594-010-000	93030104
CARICABATTERIE	4110-240-000	99060323
MANIPOLO BATTERIA	4103-000-000	.00082123
MANIPOLO BATTERIA	4103-000-000	.01071143
MANIPOLO BATTERIA	4103-000-000	99061193
MANIPOLO BATTERIA	4103-000-000	.01071143
MANIPOLO BATTERIA	4103-000-000	99070033
SEGA RECIPROCA	4106-000-000	.01050593
SEGA SAGITTALE	4108-000-000	99061483
SEGA SAGITTALE	4108-000-000	.01060483
SEGA SAGITTALE	4108-000-000	99041043
CORDLESS	4200-000-000	.0426706313
CORDLESS	4200-000-000	.0216302663
CORDLESS	4200-000-000	.0413301963
MANIPOLO BATTERIA	4203-000-000	.0417600353
MANIPOLO BATTERIA	4203-000-000	.0407200233
SEGA SAGITTALE	4208-000-000	.0432204533
SEGA SAGITTALE	4208-000-000	.0432204523

BLOCCO OPERATORIO OTORINO+GINECOLOGIA/UROLOGIA

DESCRIZIONE ARTICOLO	CODICE	MATRICOLA
VIDEOCAMERA COMPLETA	1188-010-000	.08B015124
MICROMANIPOLO	290-601-000	97040454
MICROMANIPOLO	290-601-000	97120494
MANIPOLO HUMMER	290-601-100	.0231201713
CENTRALINA HUMMER	290-791-000	97030034
MANIPOLO TPS	5100-031-000	.0412401273
MANIPOLO TPS	5100-034-000	.0304100973
MANIPOLO TPS	5100-037-000	.00110663
CENTRALINA TPS	5100-052-000	.0229401743
MANIPOLO TPS	5100-100-000	.0300902973
MANIPOLO CORE	5400-100-000	.0606104653
MANIPOLO CORE	5400-100-000	.0534100783
CARRELLO STRYKER CORE	ST-4	136855
CARRELLO MECCANOTTICA		19680
CENTRALINA CORE	5400-050-000	1107401763

PRESIDIO DI SONDALO

BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA

DESCRIZIONE ARTICOLO	CODICE	MATRICOLA
VIDEOCAMERA COMPLETA	1188-010-000	.07K060714
CORDLESS	4100-000-000	99030413
STERNOTOMO	4107-000-000	99020553
INSUFLATORE	620-040-113	1501CE0472
CARICABATTERIE	2110-220-100	99010023
MONITOR VISION 1	240-020-920	DS195B0703
INSUFLATORE	F-105	.0401CE114
ELETTROBISTURI	B-600	601
ELETTROBISTURI	B-600	1160
ELETTROBISTURI	B-600	S.M.
VECCHIO CARRELLO STRYKER	NO CODE	S.M.
CARRELLO STRYKER CORE	ST-4	213682
MONITOR STRYKER VISION	240-030-900	SV118I326

BLOCCO OPERATORIO ORTOPEDIA

DESCRIZIONE ARTICOLO	CODICE	MATRICOLA
FRONTE LUCE X7000	220-190-000	.06D027764
CARICABATTERIE	4110-240-000	.01050183
CENTRALINA TPS	5100-052-000	.0302700333
CENTRALINA CORE	5400-050-000	.0628700453
CARICABATTERIE	6110-120-000	.0708700913
CARRELLO	MECCANOTTICA	21709
SHAVER FORMULA	375-701-500	.06I007214
CARRELLO	MECCANOTTICA	16453
CARRELLO	MECCANOTTICA	14293
CARRELLO	MECCANOTTICA	24003
MANIPOLI A BATTERIA	4103-000-000	S.M.
MANIPOLI A BATTERIA	4103-000-000	.01032603
MANIPOLI A BATTERIA	4103-000-000	.01071113
STERNOTOMI BATTERIA	4106-000-000	
STERNOTOMI BATTERIA	4106-000-000	.01050593
SEGA SAGITTALE BATTERIA	4108-000-000	.01070243
SEGA SAGITTALE BATTERIA	4108-000-000	.01070253
SEGA SAGITTALE BATTERIA	4108-000-000	
CORDLESS	4100-000-000	.01060153
SHAVER FORMULA	375-701-500	.0711CE239
SHAVER FORMULA	375-701-500	.07A062904
MANIPOLO BATTERIA	4203-000-000	.0530507173
CORDLESS	4100-000-000	
CARICABATTERIE X CASCHI	400-655-001	.0815601853
SERFAS ENERGY	279-000-000	06G042874
STERNOTOMI BATTERIA	4107-000-000	99020553

SALA GESSI DEGENZA

SEGAGESSI	941-000-000	94050013
BIDONE ASPIRATORE	996-000-000	94040013
SEGAGESSI	941-000-000	.0332201383
BIDONE ASPIRATORE	996-000-000	.0311836428

PRESIDIO DI CHIAVENNA

POLIAMBULATORIO SALA GESSI

DESCRIZIONE ARTICOLO	CODICE	MATRICOLA
SEGAGESSI	941-000-000	99020253
BIDONE ASPIRATORE	996-000-000	99030053

BLOCCO OPERATORIO

CORDLESS	4100-000-000	99060173
CARICABATTERIE	4110-240-000	.0527600483
CORDLESS 2	4200-000-000	.0313200073
MANIPOLO A BATTERIA	4203-000-000	.0407200293
SEGA RECIPROCA A BATTERIA	4206-000-000	.0407802153
SEGA SAGITTALE BATTERIA	4208-000-000	.0404000053
CENTRALINA CORE	5400-050-000	.0731002093
VIDEOCAMERA COMPLETA	688-010-000	.04A001874
ELETTROBISTURI	B-600	1764
CARRELLO STRYKER CORE	ST-4	129047
VIDEOCAMERA COMPLETA	1188-010-000	.07C025084
FONTE LUCE X8000	220-200-000	.07C057464
CENTRALINA CORE	5400-050-000	.0726300163
POMPA ARTROSCOPICA	DOUBLE PUMP	384

PRONTO SOCCORSO

SEGAGESSI	941-000-000	.0332801283
BIDONE ASPIRATORE	996-000-000	.0335601613

SALA GESSI 2 PIANO

SEGAGESSI	941-000-000	97050023
BIDONE ASPIRATORE	996-000-000	97060053

laser dornier

SONDRIO		
K101-6645	FIBERTOM	940405
K2010800	H20 HOLMIO	H20-031
SONDALO		
K1016645	FIBERTOM	940505
K101-4275	H15 HOLMIO	3003-1-442
K201-0319	SKINPULSE	940429

PRESIDIO DI MORBEGNO

AMBULATORIO SALA GESSI

SEGA GESSI	941-000-000	99020113
BIDONE ASPIRATORE	996-000-000	99030043
SEGA GESSI	941-000-000	.01030343
BIDONE ASPIRATORE	996-000-000	S.M

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO,
 VIA STELVIO 25,
 23100 SONDRIO
 ELENCO OTTICHE MIDA

DESCRIZIONE	REPARTO	UBICAZIONE
N. 6 OTTICHE 0°	SALA OPERATORIA GINECOLOGIA	SONDRIO
N. 4 OTTICHE 30°	SALA OPERATORIA GINECOLOGIA	SONDRIO
N. 1 OTTICA 0°	BLOCCO OPERATORIO	SONDALO
N. 1 OTTICA 0°	BLOCCO OPERATORIO/GINECOLOGIA	SONDALO
N. 1 OTTICA 0°	BLOCCO OPERATORIO	SONDALO
N. 4 OTTICHE 30°	BLOCCO OPERATORIO	SONDALO
N. 1 OTTICA 0°	ORTOPEDIA	SONDRIO
N. 1 OTTICA 30° DIAM. 2.7	ORTOPEDIA	SONDRIO
N. 1 OTTICA 70°	ORTOPEDIA	SONDRIO
N. 3 OTTICHE 30° DIAM. 3.0	ORTOPEDIA	SONDRIO
N. 2 OTTICHE 0°	OTORINOLARINGOIATRA	SONDRIO
N. 2 OTTICHE	ORTOPEDIA	SONDALO
N. 2 OTTICHE 30° 10MM	CHIRURGIA	SONDRIO
N. 3 OTTICHE 0° 10 MM	CHIRURGIA	SONDRIO
N. 1 OTTICA 0° 5MM	CHIRURGIA	SONDRIO
N. 4 OTTICHE	ORTOPEDIA	CHIAVENNA
N. 2 OTTICHE	ORTOPEDIA	CHIAVENNA

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO, VIA STELVIO 25, 23100 SONDRIO
 SCHEMA D'OFFERTA ECONOMICA ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE STRYKER, ALSA E DORNIER

OGGETTO	BASE D'ASTA ANNUALE IVA ESCLUSA	CANONE OFFERTO ANNUALE IVA ESCLUSA	CANONE OFFERTO 36 MESI IVA ESCLUSA
ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONOMICHE STRYKER, ALSA E DORNIER	€ 110.000,00		
PARCO OTTICHE	15000		

*DOVRÀ ESSERE INDICATO A FIANCO DI CIASCUNA APPARECCHIATURA IL RELATIVO CANONE ANNUALE IVA ESCLUSA